

dossier

XIX Legislatura

08 gennaio 2024

Disposizioni in materia di riforma
ordinamentale della magistratura

A.G. 110



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 208



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

TEL. 06 6760-9148 st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 110

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0040

INDICE

▪ Lo schema di decreto.....	3
▪ La legge delega.....	4

Schede di lettura

▪ Articolo 1 (<i>Tabelle degli uffici giudicanti</i>).....	11
▪ Articolo 2 (<i>Consiglio direttivo della Corte di cassazione e consigli giudiziari</i>)	21
▪ Articolo 3 (<i>Corsi di preparazione al concorso per magistrato presso la Scuola superiore della magistratura</i>)	30
▪ Articolo 4 (<i>Modelli standard del CSM per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero</i>)	35
▪ Articolo 5, comma 1 (<i>Concorso per l'accesso in magistratura</i>)	39
▪ Articolo 5, comma 2 e 6-7 (<i>Valutazione di professionalità e progressione economica</i>)	43
▪ Articolo 5, commi 3-5 (<i>Conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi</i>)	63
▪ Articolo 6 (<i>Formazione presso gli uffici giudiziari</i>)	80
▪ Articolo 7 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>).....	84
▪ Articolo 8 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	93
▪ Articolo 9 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	94

Lo schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo in esame (**A.G. 110**) reca disposizioni in materia di **rimfora ordinamentale della magistratura**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della [legge n. 71 del 2022](#) (c.d. riforma dell'ordinamento giudiziario).

L'articolo 1, comma 2, della citata legge delega prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, **che si esprimono nel termine di trenta giorni**.

Lo schema è stato assegnato alle **Commissioni II (Giustizia)** della Camera e 2^a (**Giustizia**) del Senato, nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alle Commissioni **V (Bilancio)** della Camera e 5^a (**Bilancio**) del Senato.

Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il **28 gennaio 2024**.

Si ricorda che qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023) o successivamente, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni (e, dunque, al **30 marzo 2024**).

Si ricorda, inoltre, che in attuazione della medesima legge delega sono stati, al momento, adottati, in via preliminare, due schemi di decreto legislativi, attualmente all'esame del Parlamento:

- lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del **Consiglio della magistratura militare** e sull'ordinamento giudiziario militare, attuativo della delega prevista all'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e), e 3, della legge n. 71 del 2022 (**A.G. 91**).
- lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del **collocamento fuori ruolo** dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, attuativo della delega prevista all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022 (**A.G. 107**).

La legge delega

La [legge n. 71 del 2022](#) ha avviato il suo *iter* alla Camera con la presentazione nel settembre 2020 del disegno di legge [A.C. 2681](#). Nel mese di aprile 2022 il provvedimento è stato approvato con modifiche dalla Camera e poi, definitivamente, nel giugno 2022 dal Senato ([A.S. 2595](#)).

Per le schede di lettura del provvedimento si veda il [dossier del Servizio studi](#) sull'A.S. 2595.

La legge è articolata in 6 Capi e 43 articoli. I primi due Capi prevedono riforme all'ordinamento giudiziario: il Capo I delega a tal fine il Governo, individuando principi e criteri direttivi; il Capo II, invece, interviene con modifiche immediatamente precettive.

In particolare, il **Capo I** (articoli da 1 a 6) prevede una "**delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura**", le procedure per il suo esercizio (**entro il 31 dicembre 2023¹**) e definisce i principi e criteri dell'intervento riformatore.

In particolare, la delega mira:

- alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei **criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi**; alla riduzione degli incarichi semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;
- alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati;
- all'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi;
- ad intervenire sulla disciplina **dell'accesso in magistratura**, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Questo aspetto della delega è stato anticipato con l'emanazione del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) che, all'art. 33, interviene sulla disciplina del concorso in magistratura per consentire l'accesso alle prove ai **laureati in giurisprudenza** (eliminando contestualmente le disposizioni che richiedevano per l'accesso al concorso il titolo di dottore di ricerca o il diploma della scuola di specializzazione);

¹ Il testo originario prevedeva il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, c. 3, della L. 41/2023.

- al riordino della **disciplina del fuori ruolo dei magistrati** ordinari, amministrativi e contabili.

Il Capo II (articoli da 7 a 12) ha novellato direttamente alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario – che pertanto sono entrate già in vigore - con riguardo in sintesi:

- ai magistrati destinati all'ufficio del **massimario** e del ruolo della **Corte di Cassazione**;

- all'organizzazione degli uffici di giurisdizione e **all'incompatibilità di sede** per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio;

- alle funzioni della Scuola superiore della magistratura;

- agli **illeciti disciplinari dei magistrati**, il cui elenco viene integrato con **nuove condotte** e in relazione ai quali sono introdotti due nuovi istituti: **l'estinzione dell'illecito** e la **riabilitazione** (art. 11);

- al **passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa** (art. 12) prevedendosi come regola generale che tale passaggio possa essere effettuato **una volta** nel corso della carriera **entro 9 anni dalla prima assegnazione** delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta:

- il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;
- il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.

Specifiche previsioni riguardano inoltre **l'efficienza del sistema giudiziario** e la celere definizione delle controversie.

Il Capo III della [legge n. 71 del 2022](#), composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sullo *status* dei magistrati, con particolare riferimento alla loro **eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato**.

In particolare, sono previste disposizioni in materia di **eleggibilità dei magistrati** e sul collocamento in aspettativa senza assegni del magistrato che assuma un incarico politico. Si stabilisce inoltre che durante il mandato elettivo e durante lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.

Una specifica disciplina concerne il **ricolloccamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati** alle elezioni, **senza essere stati eletti**, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Ulteriori previsioni **riguardano:**

il ricollocamento dei magistrati eletti o che abbiano svolto incarichi di governo. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (art. 19);

il ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e **incarichi di governo non elettivi**. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali il provvedimento prevede due alternative: il collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi), oppure il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi hanno a disposizione due possibilità: il collocamento in posizione di fuori ruolo oppure il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno.

Il **Capo IV** della [legge n. 71 del 2022](#), composto dagli articoli da 21 a 37, contiene disposizioni immediatamente precettive sulla **costituzione e sul funzionamento del CSM**. Si tratta di un intervento organico che incide sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, con riguardo al **nuovo sistema per eleggere i 20** (non più 16) componenti togati del CSM, si individua una **nuova articolazione dei collegi elettorali**, così delineata:

un **collegio unico nazionale** per 2 componenti che esercitano **funzioni di legittimità** in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati;

2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto;

4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;

un **collegio unico nazionale, virtuale**, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, **con ripartizione proporzionale dei seggi**.

La **composizione dei collegi territoriali** - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – è effettuata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, rispettando il criterio della continuità territoriale tra i distretti di corte d'appello inclusi nei singoli collegi.

Specifiche disposizioni concernono la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature. In particolare, **per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione** ed essa può avvenire anche con modalità telematiche. Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di **integrazione delle candidature** quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste **nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti** tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.

Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che **le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri**: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la **dichiarazione di collegamento** non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei **5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale**.

Ulteriori disposizioni concernono la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del CSM alla cessazione dell'incarico, nonché

lo svolgimento delle prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma.

Infine, il **Capo V** del disegno di legge prevede una delega al Governo per il riassetto delle norme dell'**ordinamento giudiziario militare**, e il **Capo VI** contiene le disposizioni finali e finanziarie. Si prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Schede di lettura

Articolo 1 ***(Tabelle degli uffici giudicanti)***

L'**articolo 1, comma 1**, reca modifiche all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario ([R.D. 12/1941](#)) in materia di **tabelle degli uffici giudicanti**, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge delega n. 71 del 2022.

In particolare, la **lett. a)** interviene sul comma 1 dell'art. 7-bis

L'art. 7-bis, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, nel testo attualmente vigente, prevede che le **tabelle degli uffici giudicanti** siano adottate con decreto del Ministro della giustizia, in conformità delle deliberazioni del CSM assunte su proposta dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.

Le predette tabelle concernono la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, l'assegnazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni nei tribunali in cui non siano istituiti posti di presidente di sezione, l'assegnazione dei magistrati preposti alla direzione delle sezioni delle sezioni GIP e GUP, l'assegnazione degli incarichi di direzione o coordinamento di sezioni che trattano materie omogenee, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti.

Le tabelle sono stabilite per un quadriennio, decorso il quale ne è prorogata l'efficacia fino a quando non siano adottate le nuove.

La violazione delle tabelle, fatto salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

La modifica in commento inserisce, tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, **il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima**.

Viene in tal modo trasferita nel comma 1 una previsione attualmente contenuta nel comma 3, che viene conseguentemente abrogato dalla successiva **lett. f)** del comma 1 in commento.

Il vigente comma 3 prevede, infatti, che per quanto riguarda la Corte di cassazione il CSM deliberi su proposta del primo presidente, sentito il consiglio direttivo.

La **lett. b)** – in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge delega - introduce nel citato art. 7-bis il comma 1-bis, ai sensi del quale le proposte dei presidenti delle corti di appello e del primo presidente della Corte di cassazione sono corredate di **documenti organizzativi generali**,

concernenti l'**organizzazione delle risorse** e la programmazione degli **obiettivi di buon funzionamento dell'ufficio** (anche sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quadriennio), elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti i dirigenti dei corrispondenti uffici requirenti e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (del Consiglio nazionale forense, per la Cassazione).

La **lett. c)** modifica il comma 2 dell'art. 7-*bis*, in materia di **variazione delle tabelle** nel corso del quadriennio.

L'art. 7-*bis*, comma 2, dell'ordinamento giudiziario, nel testo attualmente vigente, prevede che le tabelle possano essere variate, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, su proposta dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.

La modifica in commento, analogamente a quanto previsto dalla lett. *a* per l'adozione delle tabelle, inserisce, tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, **il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima** e prevede che la valutazione delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari abbia luogo anche tenuto conto dei **programmi delle attività annuali** di cui all'art. 4 del d. lgs. 240/2006 e dei **programmi per la gestione dei procedimenti** di cui all'art. 37 del DL 98/2011.

L'art. 4 del d. lgs. 240 /2006 prevede che il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno sia redatto - entro trenta giorni dalle determinazioni adottate dagli organi dell'amministrazione centrale a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 14 del d.lgs. 165/2001 e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno - dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo ad esso preposto, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

In caso di inerzia è previsto un potere sostitutivo (in capo al presidente e al dirigente dell'ufficio amministrativo della corte d'appello ovvero, in caso di inerzia della corte d'appello o della Cassazione, in capo al Ministro).

Ai sensi dell'art. 37 del DL 96/2011 il programma per la gestione dei procedimenti pendenti è redatto entro il 31 gennaio di ogni anno dal capo dell'ufficio giudiziario sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati.

La **lett. d)** inserisce nell'art. 7-*bis* i commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il **comma 2.1** prevede che le **variazioni delle tabelle** siano dichiarate **immediatamente esecutive** dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, in caso di **assoluta necessità o urgenza** o quando le modifiche abbiano ad oggetto l'**assegnazione di magistrati**.

Si rileva come il secondo periodo del vigente comma 2 dell'art. 7-bis – periodo espunto nella riformulazione del comma 2 prevista dall'articolo in commento – prevede che i provvedimenti in via di urgenza adottati dai dirigenti degli uffici per l'assegnazione dei magistrati sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del CSM per la relativa variazione tabellare.

Il **comma 2.2** prevede che i documenti organizzativi generali, le tabelle e le relative variazioni siano elaborati sulla base di **modelli standard** definiti con delibera del CSM e trasmessi per **via telematica** (viene in tal modo data attuazione all'art. 2, comma 2, lett. b), della legge delega).

Il **comma 2.3** disciplina nel dettaglio i **modelli standard**, prevedendo che essi siano differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio e che debbano in ogni caso contenere:

- l'analisi dello stato dei servizi e dell'andamento dei flussi e delle pendenze (lett. a);
- l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra civile e penale (lett. b);
- i criteri di assegnazione degli affari alle sezioni e ai magistrati (lett. c);
- la verifica degli obiettivi di cui alla precedente tabella o progetto organizzativo (lett. d);
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza (lett. e);
- la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione (lett. f);
- l'analisi ragionata delle modalità di utilizzo dei magistrati onorari (lett. g);
- la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio (lett. h);
- l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi (lett. i).

Il **comma 2.4** prevede che i **pareri** dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano redatti anche essi sulla base di modelli *standard* definiti dal CSM e contengano solo i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte

organizzative adottate (viene in tal modo data attuazione all'art. 2, comma 2, lett. *b*, della legge delega).

Il **comma 2.5** prevede – in attuazione del criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 2, lett. *c*), della legge delega – che **le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il CSM non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni** dalla data di invio telematico del parere del consiglio giudiziario o del consiglio direttivo della Cassazione.

Conformemente a quanto previsto dal criterio di delega, tale meccanismo di **silenzio-assenso** non opera se sono state presentate **osservazioni** da parte dei magistrati dell'ufficio o se il parere è stato adottato a **maggioranza**: in tali casi, il CSM delibera sulla proposta nel termine di **180 giorni**.

Si prevede, infine, che il consiglio giudiziario e il consiglio direttivo della Cassazione esaminino le proposte di tabelle entro il termine di 180 giorni antecedenti l'inizio del quadriennio ed esprimano il parere entro i successivi 90 giorni.

La **lett. e)** introduce una modifica meramente formale al comma 2-*quinquies* dell'art. 7-*bis*.

Il comma 2-*quinquies* citato prevede nel testo vigente che le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* (in materia di requisiti e di termine massimo di permanenza per l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare) e 2-*quater* (in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di magistrato di tribunale in composizione monocratica, abrogato dall'art. 4, c. 20, L. 111/2007) possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. La modifica in commento espunge il riferimento all'abrogato comma 2-*quater*.

La **lett. f)** abroga il comma 3 dell'art. 7-*bis*, il cui contenuto è stato trasferito nel comma 1 (*vedi sopra*, lett. *a*).

Infine, la **lett. g)** reca una **modifica di coordinamento** al comma 3-*sexies* dell'art. 7-*bis* (tale articolo rinvia, per la formazione ed approvazione delle **tabelle infradistrettuali**, alle procedure previste per l'adozione delle tabelle degli uffici giudicanti).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 1 dell'A.G. 110
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12	
Articolo 7-bis <i>(Tabelle degli uffici giudicanti)</i>	
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.	1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.
	1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai	2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi

sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.	dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
	2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
	2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.
	2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere: a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze; b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale; c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo; e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività

	giudiziaria; f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione; g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari; h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati; i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
	2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
	2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del	<i>Identico</i>

dibattimento.	
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.	<i>Identico</i>
[2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.]	<i>Identico</i>
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.	2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio	<i>Identico</i>

superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.	
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.	<i>Abrogato</i>
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.	<i>Identico</i>
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.	<i>Identico</i>
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: - l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; - le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; - nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; - si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.	<i>Identico</i>
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la	<i>Identico</i>

sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.	
3- <i>sexies</i> . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- <i>bis</i> , si osservano le procedure previste dal comma 2.	3- <i>sexies</i> . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- <i>bis</i> , si osservano le procedure previste dai commi da 1-<i>bis</i> a 2.5.

Articolo 2

(Consiglio direttivo della Corte di cassazione e consigli giudiziari)

L'articolo 2 dello schema di decreto in commento reca modifiche al [D. Lgs. n. 25/2006](#) in materia di **partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati)** alle deliberazioni del **consiglio direttivo della Corte di cassazione** e dei **consigli giudiziari** aventi ad oggetto i **pareri per la valutazione di professionalità**.

In sintesi:

- i **componenti non togati (avvocati e professori universitari)** hanno facoltà di **partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni** aventi ad oggetto i pareri per la **valutazione di professionalità** dei magistrati;
- i **componenti avvocati** hanno altresì facoltà di **partecipare alle deliberazioni**, nel caso di **segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali**, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi.

Tali previsioni sono adottate in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge delega.

• *Il consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari*

Si ricorda preliminarmente che il consiglio direttivo della Corte di cassazione, istituito ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 25/2006, è composto dal primo presidente, che lo presiede, dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due con funzioni requirenti, eletti da e fra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la procura generale, da due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale e da un avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione e cinque di iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori nominato dal Consiglio nazionale forense.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

I consigli giudiziari, ai sensi dell'art. 9, sono istituiti presso ciascuna corte d'appello, e sono composti dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, dal procuratore generale presso la corte medesima, nonché:

nei distretti con organico fino a 350 magistrati, da 6 magistrati (4 giudicanti e 2 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 2 avvocati);

nei distretti con organico tra 351 e 600 magistrati, da 10 magistrati (7 giudicanti e 3 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 3 avvocati);

nei distretti con organico superiore a 600 magistrati, da 14 magistrati (10 giudicanti e 4 requirenti) e da 6 non togati (2 professori universitari e 4 avvocati).

I componenti togati sono eletti dai magistrati; i componenti professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza della regione o delle regioni ricadenti nel distretto; i componenti avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine del distretto.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (art. 13).

È prevista una sezione autonoma per i magistrati onorari, i cui membri sono eletti dal consiglio fra i propri componenti (art. 10).

In particolare, la **lett. a)** del comma 1 dell'articolo 2 reca una **modifica di coordinamento** all'art. 7, comma 1, lett. **b)** del citato d.lgs. 25/2006 - concernente le funzioni consultive del consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di **valutazione di professionalità dei magistrati** – conseguenti alle modifiche introdotte al d. lgs. 160/2006 dall'art. 5 dello schema di decreto in commento (v. *infra*).

La **lett. b)** interviene sull'articolo 8 del d.lgs. n. 25/06 in materia di **composizione del consiglio direttivo** della Corte di cassazione in relazione alle competenze.

L'articolo 8 nel testo vigente prevede che i componenti non togati partecipino esclusivamente alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, lett. **a)**, del medesimo d. lgs. 160/2006, vale a dire la formulazione del parere **sulla tabella e sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti**.

Pertanto, sulla base della disciplina vigente, i componenti non togati non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui alla lett. **b)** (valutazioni di professionalità), alla lett. **g)** (formulazione di pareri al CSM) e alla lett. **h)** (formulazione di proposte in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura)².

In particolare, la lett. **b)** in commento aggiunge all'art. 8 i commi **1-bis**, **1-ter** e **1-quater**.

Il nuovo **comma 1-bis** prevede che i **componenti non togati abbiano la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni**

² Si ricorda che le lett. da **c** a **f** dell'art. 7 sono state abrogate dalla L. n. 111 del 2017.

per la formulazione del parere per la valutazione di professionalità, previo accesso alla documentazione necessaria.

Il **comma 1-ter** prevede che qualora **il Consiglio nazionale forense abbia segnalato fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità** (art. 11-bis, comma 1, lett. *d* del d. lgs. 160/2006, inserito dall'art. 5 dello schema in commento, *vedi infra*) e abbia deliberato che questi debbano comportare una valutazione positiva, non positiva o negativa, il **componente avvocato deve esprimere il proprio voto in senso conforme**.

Il comma 1-*quater* disciplina l'ipotesi in cui **il componente avvocato non intenda conformarsi alle indicazioni del Consiglio nazionale forense**. In tal caso, il consiglio direttivo **sospende la deliberazione** per non meno di 10 e non più di 30 giorni dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense, in modo da consentire a quest'ultimo di procedere a una nuova deliberazione, in conformità alla quale il componente avvocato esprime il proprio voto. Se il Consiglio nazionale forense non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta del consiglio direttivo, si intende confermata la precedente indicazione. Tuttavia, la disposizione non disciplina espressamente le conseguenze della mancata nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense rispetto all'espressione del voto del avvocato componente del consiglio direttivo.

Si valuti pertanto l'opportunità di chiarire esplicitamente le conseguenze della mancata nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense rispetto al voto del avvocato componente il Consiglio direttivo.

Le lettere *c*) e *d*) recano modifiche analoghe per quanto riguarda i consigli giudiziari.

La **lett. c)** reca una **modifica di coordinamento** all'art. 15, comma 1, lett. *b* - concernente le funzioni consultive dei consigli giudiziari in materia di **valutazione di professionalità dei magistrati** – conseguenti alle modifiche introdotte al d. lgs. 160/2006 dall'art. 5 dello schema in commento (*vedi infra*).

La **lett. d)** interviene sull'art. 16 in materia di **composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze**.

L'art. 16 nel testo vigente prevede che i componenti non togati partecipino esclusivamente alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, lett. *a*) (formulazione del parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e infradistrettuali e sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti), lett. *d*) (vigilanza sull'andamento degli uffici

giudiziari del distretto ed eventuale segnalazione di disfunzioni al Ministro) e lett. e) (formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace) del medesimo d. lgs. 160/2006.

Pertanto, sulla base della disciplina vigente, i componenti non togati non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui alla lett. b) (valutazioni di professionalità), alle lett. g) e h) (formulazione di pareri al CSM) e alle lett. i) (formulazione di proposte in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura)³.

In particolare, la lett. d) in commento aggiunge all'art. 16 i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Il comma 1-*bis* prevede che i **componenti non togati abbiano la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni per la formulazione del parere per la valutazione di professionalità**, previo accesso alla documentazione necessaria.

Il comma 1-*ter* prevede che qualora **il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia segnalato fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità** (art. 11-*bis*, comma 1, lett. d del d. lgs. 160/2006, inserito dall'art. 5 dello schema in commento, *vedi infra*) e abbia deliberato che questi debbano comportare una valutazione positiva, non positiva o negativa, la **componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme**.

Il comma 1-*quater* disciplina l'ipotesi in cui anche uno solo dei **componenti avvocati non intenda conformarsi alle indicazioni del consiglio dell'ordine**. In tal caso, il consiglio giudiziario **sospende la deliberazione** per non meno di 10 e non più di 30 giorni dandone comunicazione al consiglio dell'ordine, in modo da consentire a quest'ultimo di procedere a una nuova deliberazione, in conformità alla quale la componente degli avvocati esprime il proprio voto. Se il consiglio dell'ordine non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta del consiglio giudiziario, si intende confermata la precedente indicazione.

Tuttavia, analogamente a quanto evidenziato in precedenza, la disposizione in esame non disciplina espressamente le conseguenze della mancata nuova deliberazione del Consiglio dell'ordine rispetto all'espressione del voto degli avvocati componenti il consiglio direttivo.

Si valuti pertanto l'opportunità di chiarire esplicitamente le conseguenze della mancata nuova deliberazione del Consiglio dell'ordine rispetto al voto degli avvocati componenti il Consiglio giudiziari

³ Le lett. c ed f dell'art. 15 sono state abrogate dalla L. 111/2017.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 2 dell'A.G. 110
Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25	
Articolo 7 <i>(Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)</i>	
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali; b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) - f) <i>Abrogate dalla l. L. n. 111 del 2017</i> h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.	1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali; b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) - f) h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
Articolo 8 <i>(Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze)</i>	
1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)	<i>Identico</i>
	1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma

	1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
	1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.
	1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
Articolo 15 <i>(Competenze dei consigli giudiziari)</i>	
1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze: a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri	1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze: a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio

generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150; b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) <i>Abrogata dalla l. L. n. 111 del 2017;</i> d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia; e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; f) <i>Abrogata dalla l. L. n. 111 del 2017;</i> g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo; h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite; i) possono formulare proposte al	decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150; b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia; e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; f) g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo; h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite; i) possono formulare proposte al
--	---

comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.	comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.	<i>Identico</i>
Articolo 16 <i>(Competenze dei consigli giudiziari)</i>	
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)	<i>Identico</i>
	1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
	1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
	1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli

	avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
--	---

Articolo 3

(Corsi di preparazione al concorso per magistrato presso la Scuola superiore della magistratura)

L'articolo 3 interviene sul [d.lgs. 26/2006](#) in materia di **Scuola superiore della magistratura**, prevedendo tra i compiti della Scuola l'organizzazione di **corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario**.

In particolare, la **lett. a)** aggiunge all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 26/2006, la lett. o-bis, volta a prevedere tra i compiti della Scuola quello dell'**organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario** (in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. c della legge delega).

Per le altre competenze attribuite dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. 26/2006 alla Scuola superiore della magistratura si veda il testo a fronte in calce alla presente scheda.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 1 del medesimo d. lgs. 26/2006 la Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di **formazione e aggiornamento dei magistrati** (comma 1) ed è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile (comma 2).

La Scuola è retta da uno statuto adottato dal comitato direttivo a maggioranza qualificata (art. 3, comma 1).

Il comitato direttivo della Scuola, ai sensi dell'art. 6, è composto di 12 membri, di cui 7 magistrati (6 scelti dal CSM e 1 dal Ministro della giustizia), 3 professori universitari (1 scelto dal CSM e 2 dal Ministro) e 2 avvocati (scelti dal Ministro).

Il comitato direttivo elegge fra i propri componenti il presidente (art. 11).

La **lett. b)** inserisce nel d. lgs. 26/2006 il **titolo I-bis (Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario)**, composto dagli artt. 17-sexies, 17-septies e 17-octies.

L'articolo 17-sexies (Oggetto) prevede, al comma 1, che la Scuola organizzi corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati ai laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del DL 69/2013 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 14 del DL 80/2021 o presso le strutture organizzative disciplinate dal d.lgs. 151/2022.

L'art. 73 del DL 69/2013 prevede quali requisiti per l'accesso al **tirocinio presso gli uffici giudiziari**, disciplinato dall'articolo medesimo, la laurea in

giurisprudenza all'esito di un corso di studi almeno quadriennale, una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, età inferiore ai 30 anni.

L'art. 14 del DL 80/2021 prevede, nell'ambito delle misure per la giustizia per l'attuazione del PNRR, procedure straordinarie di reclutamento per addetti **all'ufficio per il processo** e per personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Il d. lgs. 151/2022 disciplina l'ufficio per il processo, civile e penale, l'ufficio analisi, spoglio e documentazione e l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Ai sensi del comma 2 il **numero massimo di partecipanti** e i **criteri di preferenza** qualora il numero di aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili sono stabiliti per ogni corso dalla Scuola, nell'esercizio della propria autonomia e tenuto conto delle proprie risorse.

L'**articolo 17-septies** (*Programma e modalità*) prevede al comma 1 che i **corsi vertano sulle materie oggetto della prova scritta** e possano essere organizzati in tutto o in parte in **sede decentrata**.

Sulle materie oggetto delle prove del concorso v. *infra*, art. 5, comma 1.

I corsi consistono, ai sensi del **comma 2**, in **sessioni di studio** tenute da docenti di elevata competenza e professionalità individuati nell'albo esistente presso la Scuola.

Il **comma 3** rimette allo statuto della Scuola la definizione delle **modalità organizzative** dei corsi.

L'articolo 17-octies (*Costi*) stabilisce che **i costi gravino sui partecipanti** in una misura che tenga conto delle **condizioni reddituali**, secondo le determinazioni del comitato direttivo.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 3 dell'A.G. 110
Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26	
Articolo 2 (Finalità)	
1. La Scuola è preposta: a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari; b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia; c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; - d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado; e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione; f) alle attività di formazione decentrata; g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia; h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette	1. La Scuola è preposta: a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari; b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia; c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; - d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado; e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione; f) alle attività di formazione decentrata; g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia; h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al

all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi; i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali; l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione; m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione; n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense; o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.	funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi; i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali; l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione; m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione; n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense; o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari. o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
TITOLO I-bis Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario	
Articolo 17-sexies (Oggetto)	
	1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

	convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151.
	2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.
Articolo 17-septies (Programma e modalità)	
	1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.
	2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola.
	3. I corsi sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola.
Articolo 17-octies (Costi)	
	1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.

Articolo 4 **(Modelli standard del CSM per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero)**

L'**articolo 4** interviene sul [d.Lgs. n. 106 del 2006](#) in materia di **organizzazione degli uffici del pubblico ministero**, prevedendo, in particolare, **modelli standard stabiliti dal CSM** sulla cui base ha luogo l'adozione del **progetto organizzativo dell'ufficio** da parte del procuratore della Repubblica, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. c della legge delega.

In particolare, le modifiche intervengono sull'art. 1, comma 7, del d. lgs. 106/2006.

L'art. 1 citato concerne le *attribuzioni del procuratore della Repubblica*.

Il comma 7, nel testo attualmente vigente, prevede che il **progetto organizzativo dell'ufficio** sia adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, e sia approvato dal CSM, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni del Ministro.

Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino all'adozione del progetto successivo. Il progetto può essere variato nel corso del quadriennio per esigenze sopravvenute con le stesse modalità.

In virtù delle modifiche introdotte dall'articolo in commento:

- il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero è adottato sulla base di **modelli standard** stabiliti con delibera del CSM analogamente a quanto previsto per l'organizzazione degli uffici giudicanti dall'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, come modificato dallo schema in commento (v. *supra*) (**lett. a**);
- si prevede l'applicabilità dei commi da 2 a 2.5 del citato articolo 7-bis, come modificato dall'articolo in commento, sull'organizzazione degli uffici giudicanti, in quanto compatibili (v. *supra*) (**lett. b**).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 4 dell'A.G. 110
Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106	
Articolo 1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica)	
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.	<i>Identico</i>
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.	<i>Identico</i>
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.	<i>Identico</i>
4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.	<i>Identico</i>
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.	<i>Identico</i>
6. Il procuratore della Repubblica	<i>Identico</i>

predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina: a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b); b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti; d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica; e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti; f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3; g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.	
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della	7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sulla base di modelli <i>standard</i> stabiliti con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il

magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.	presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
--	---

Articolo 5, comma 1
(Concorso per l'accesso in magistratura)

L'**articolo 5, comma 1**, dello schema di decreto reca alcune modifiche al [D.Lgs. 160/2006](#) in materia di **prove del concorso per l'accesso in magistratura**.

In particolare, la **lett. a)** interviene sulla disciplina della **prova scritta**, modificando l'art. 1, comma 3, del d. lgs. 160/2006.

Il comma 3 citato nel testo attualmente vigente prevede che la prova scritta consista nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

In virtù della modifica proposta si prevede che la prova scritta abbia la prevalente funzione di **verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati**, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consista nello svolgimento di **tre elaborati scritti**, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, **anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea**.

Si dà in tal modo in attuazione all'art. 4, comma 1, lett. *d*), della legge delega.

La **lett. b)** interviene sulla disciplina della **prova orale**, modificando l'art. 1, comma 4, del d. lgs. 160/2006.

In base al testo vigente del comma 4 la prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e fallimentare;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Le modifiche proposte si limitano a sostituire il diritto fallimentare con il **diritto della crisi e dell'insolvenza** e il diritto comunitario con il **diritto dell'Unione europea**.

Si evidenzia al riguardo che il criterio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e, della legge delega, delegava il governo a prevedere: “una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera”.

Nella relazione illustrativa, a tal proposito, si rileva che **non è stato dato seguito a tale criterio di delega** ritenendo che “che chi aspira a diventare magistrato ordinario non possa non dimostrare di possedere almeno nozioni di base circa gli elementi fondamentali di diritto romano, il diritto della previdenza sociale, il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto tributario e gli elementi di informatica giuridica”.

Si ricorda inoltre, che l'articolo 4, c. 1, lett. a) della legge delega, il governo avrebbe dovuto prevedere che i laureati che hanno conseguito la **laurea in giurisprudenza** potessero essere **immediatamente ammessi** a partecipare al concorso per magistrato ordinario.

Questo aspetto della delega è stato anticipato con l'emanazione del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) che, all'articolo 33, interviene sulla disciplina del concorso in magistratura per consentire l'accesso alle prove ai laureati in giurisprudenza (eliminando contestualmente le disposizioni che richiedevano per l'accesso al concorso il titolo di dottore di ricerca o il diploma della scuola di specializzazione).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 5 dell'A.G. 100
<i>Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</i>	
Articolo 1 <i>(Concorso per magistrato ordinario)</i>	
1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento.	<i>Identico</i>
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all' <i>articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860</i> , e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.	<i>Identico</i>
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici , rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.	3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento , e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti , rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

4. La prova orale verte su: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e fallimentare; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.	4. La prova orale verte su: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto dell'Unione europea; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Commi da 5 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Articolo 5, comma 2 e 6-7
(Valutazione di professionalità e progressione economica)

L'articolo 5, commi 2 e 6-7, reca numerose e ampie modifiche al capo II del [D.Lgs. 160/2006](#), in materia di **valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati**.

In primo luogo, la **lettera a)** del comma 2, introduce nel decreto legislativo n. 160 del 2006, l'articolo 10-*bis* che reca la disciplina del c.d. **“fascicolo del magistrato”**.

La disposizione in esame dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)* della legge n. 71 del 2022, in base alla quale si delegava il Governo a istituire il fascicolo per la valutazione del magistrato, raccordando tale disciplina con quella attuale del fascicolo personale del magistrato, prevedendo che esso contenga, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta (inclusa l'attività cautelare); dati sulla tempestività nell'adozione dei provvedimenti e eventuali anomalie relative all'esito degli affari trattati nelle fasi successive.

Si ricorda che la disciplina attuale del fascicolo personale del magistrato è recata esclusivamente dalla normativa secondaria prevista dalla [Circolare del C.S.M. del 14 marzo 2018](#).

Il fondamento normativo di tale disciplina risiede nell'articolo 55 del D.P.R. n. 3 del 1957, riguardante la formazione e la gestione del fascicolo personale degli impiegati civili dello Stato e nella relativa disciplina attuativa (artt. 24 ss. D.P.R. n. 686/1957), applicabile in virtù del rinvio generale contenuto all'art. 276 Ord. Giud. (R.D. n. 12 del 1941).

Il **comma 1** del nuovo articolo 10-*bis* prevede l'istituzione, presso il **Consiglio superiore della magistratura**, del **fascicolo personale del magistrato**, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che saranno individuate dal CSM. Inoltre, viene fatta salva la citata disciplina riguardante il fascicolo personale recata, in via generale per tutti gli impiegati pubblici, dall'art. 55 D.P.R. n. 3/57.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il fascicolo **personale del magistrato** è destinato a “raccolgere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità”.

Il **comma 2** elenca tutti gli elementi che dovranno essere inseriti per ogni anno di attività nel fascicolo. In particolare:

- i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione.

Si ricorda che, ai sensi [dell'art. 37 DL 98/2011](#), i capi degli uffici giudiziari entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un **programma per la gestione dei procedimenti** pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi ed omogenei. Nel programma è dato conto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, vengono specificate le relative motivazioni.

- i **dati statistici** comparati relativi al lavoro svolto;
- gli **atti e i provvedimenti redatti dal magistrato**, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;

Si specifica che tali documenti saranno **scelti a campione** sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal CSM al termine di ciascun anno.

- i provvedimenti o gli **atti prodotti spontaneamente** dal magistrato;
- i provvedimenti organizzativi che, a fronte di **gravi e reiterati ritardi**, predispongono i **piani mirati di smaltimento**;

Ai sensi comma 5-bis del citato [art. 37 DL 98/2011](#), il capo dell'ufficio giudiziario, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di **piani mirati di smaltimento**, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro.

- le **relazioni di ispezione**, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato;
- gli atti **relativi a eventuali procedimenti disciplinari** nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale;
- i **rapporti** dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le **autorelazioni**, i **pareri** dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;

Infine, è previsto che il CSM possa indicare ulteriori elementi da inserire nel fascicolo.

Il **comma 3** individua i soggetti legittimati ad accedere al fascicolo:

- i componenti del Consiglio superiore;
- i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza;
- il magistrato;
- i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato.

Il **comma 4** prevede, infine, l'eliminazione dal fascicolo degli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione.

La **lettera b)** del **comma 2** dell'articolo in commento sostituisce integralmente, novellandolo in più parti, l'**articolo 11** del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardante la **valutazione di professionalità dei magistrati**, mentre la **lettera c)** introduce due nuovi articoli riguardanti il **procedimento della valutazione** (articolo 11-bis) e l'**esito finale** di questa (articolo 11-ter).

Le disposizioni in esame danno attuazione a criteri di delega di cui all'art. 3 comma 1, lett. a)-g) e i).

• **Quadro normativo vigente. Le valutazioni di professionalità dei magistrati**

Le **valutazioni di professionalità dei magistrati** sono disciplinate dall'[art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006](#), in base al quale tutti i magistrati, con **cadenza quadriennale**, per 7 volte, a partire dall'ingresso in magistratura e fino al ventottesimo anno di carriera sono sottoposti a una verifica volta ad accertare l'indipendenza, imparzialità ed equilibrio; le capacità; l'impegno; la diligenza; la laboriosità. La disciplina attuativa è data dalla [Circolare del CSM n. 20691 dell'8 ottobre 2007](#) e successive modificazioni.

La valutazione viene effettuata dal CSM sulla base di un **parere motivato del Consiglio giudiziario** del distretto in cui presta servizio il magistrato da valutare (per i magistrati della Corte di Cassazione e della relativa Procura generale è competente il Consiglio direttivo istituito presso la Corte di Cassazione).

- Il giudizio si forma sulla base di numerosi atti e documenti tra i quali, i più significativi sono: la c.d. "autorelazione", un documento in cui l'interessato dà conto di tutti gli elementi che ritiene necessario o utile sottoporre all'attenzione del Consiglio giudiziario e del CSM relativamente ai profili oggetto di valutazione;

- gli atti e i provvedimenti del magistrato, nonché i verbali di udienza, acquisiti “a campione” nell’ambito di quelli redatti nel quadriennio in valutazione;
- il c.d. “rapporto informativo”, che consiste in una relazione sui diversi aspetti rilevanti ai fini della valutazione, redatta dal dirigente dell’ufficio di appartenenza del magistrato, il soggetto cioè che, per ruolo e vicinanza all’interessato, meglio ne conosce il profilo professionale;
- le statistiche inerenti il numero di provvedimenti redatti, i tempi di trattazione dei procedimenti, i tempi di deposito degli atti, anche in paragone con gli altri magistrati dell’ufficio;
- eventuali pubblicazioni scientifiche;
- eventuali segnalazioni del consiglio dell’ordine avvocati.

Il **Consiglio giudiziario** redige il **parere**, sulla base degli atti sopraindicati, motivando specificamente sui diversi profili oggetto di valutazione e formulando un giudizio - che può essere “**positivo**”, “**carente**”, “**gravemente carente**” o “**negativo**” – su ciascuno degli elementi in cui si scompone la valutazione stessa, e un giudizio complessivo, sulla base dei singoli “giudizi parziali”, che può essere positivo, non positivo, negativo.

Tale parere non è vincolante per il **CSM**, che formula il **giudizio finale** (“**positivo**”, “**non positivo**” o “**negativo**”).

Attualmente, in base all’art. 11, commi 9-13, del d.lgs. n. 160 del 2006:

- il giudizio è “**positivo**” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri individuati dall’art. 11, comma 2;

- il giudizio è “**non positivo**” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri. In questo caso, il CSM procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è “positivo”. Peraltro, nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari;

- il giudizio è “**negativo**” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo”.

In caso di giudizio negativo il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il CSM può richiedere la partecipazione del magistrato a corsi di riqualificazione professionale, può assegnarlo a una diversa funzione o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Anche in questo caso il magistrato non può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

Inoltre, la valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. Se il CSM, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato è **dispensato dal servizio**.

In primo luogo, al **comma 1**, che riguarda la periodicità quadriennale e il numero delle valutazioni, il legislatore delegato – in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge delega – ha specificato che ai fini del computo del quadriennio **non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato** per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell’ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, individuati dall’articolo 17 della legge n. 71 del 2022.

Si specifica, tuttavia, che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti **ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio**.

Si ricorda che l’articolo 17 della legge n. 71 del 2022 ha stabilito che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.

Al successivo **comma 2**, che riproduce il comma 2 attualmente vigente – in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) - alla lettera a) si è inserito, in relazione all’indicatore della **capacità**, il riferimento alla valutazione circa l’esistenza di **gravi anomalie** concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio.

Si ricorda che in base all’attuale comma 2, la **valutazione di professionalità** riguarda **quattro parametri**:

- la capacità;
- la laboriosità;
- la diligenza;
- l’impegno.

È specificato che la valutazione di professionalità non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Secondo la nuova formulazione della **lettera a)** del **comma 2**, possono costituire **gravi anomalie**: il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l’annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato.

La relazione illustrativa specifica che la definizione normativa del concetto di “grave anomalia” è stata adottata al fine, da un lato, “di prevenire interpretazioni e prassi difformi [...] e, dall’altro, di non rischiare di *ingessare* l’attività di interpretazione delle norme inducendo il magistrato, in vista della propria valutazione di professionalità, ad adeguarsi agli orientamenti espressi dal giudice di grado superiore”.

Quanto al criterio della laboriosità, di cui alla **lettera b) del comma 2**, esso viene integrato - in attuazione criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) –aggiungendo, in fine, il riferimento al “contributo fornito dal magistrato all’attuazione di quanto indicato nei **programmi annuali di gestione**” (sui cui v. *supra*).

Sul punto, la relazione illustrativa precisa che nonostante il criterio di delega prevedesse che oggetto della valutazione fosse il “**rispetto**” da parte del magistrato di quanto indicato nei citati programmi, “si è ritenuto preferibile fare riferimento al **contributo** da questo fornito all’attuazione del programma medesimo”, in ragione del fatto che la valutazione di professionalità deve avere ad oggetto l’attività svolta dal singolo magistrato, mentre u programmi di gestione concernono l’attività dell’ufficio o della sezione.

Al comma 3, che attribuisce al CSM la definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, oltre ad alcune modifiche di mero coordinamento normativo, si è modificata la lettera b) nel senso di prevedere che i dati statistici che anno per anno devono essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato (su cui v. *supra*) e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare:

- il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti;
- il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;
- l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 8 del provvedimento in esame il CSM ha **novanta giorni** di tempo per adottare le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni in esso previste (v. *infra*).

Con la novella della **lettera c) del comma 3**, si è previsto che il CSM definisca i criteri e i moduli da utilizzare per:

- la relazione del magistrato;

A tal proposito si è precisato – in attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), n. 1), - che il modulo per la relazione debba contenere esclusivamente i dati conoscitivi sull’attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità, anche con specifico riferimento all’attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione.

- il rapporto del dirigente dell’ufficio;
- il parere del consiglio giudiziario.

Si è, inoltre, precisato che tali atti dovranno essere formati secondo **principi di sinteticità e chiarezza**, anche attraverso la previsione di un numero massimo di pagine.

La novella non ha modificato la lettera d), mentre è stata introdotta una nuova **lettera e)** (la lettera e) vigente è stata trasposta senza modifiche nella nuova lettera f).

La nuova lettera e) - in attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 71, il quale prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «**discreto**», «**buono**» o «**ottimo**» - si è previsto che il CSM debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere i citati giudizi.

Nella novella sono abrogati i precedenti commi da 4 a 14, relativi all’*iter* procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, la cui disciplina è confluita nei nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter* (v. *infra*).

Il nuovo **comma 4** riproduce integralmente il precedente comma 15, mentre il nuovo **comma 5**, riprende il precedente comma 16, riguardante la valutazione dei magistrati fuori ruolo, aggiungendo il riferimento ai **magistrati in aspettativa**.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che il riferimento, nel secondo periodo del comma 5, ai soli magistrati in «**aspettativa senza assegni**» è finalizzata ad attribuire alla competenza del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma “la redazione dei pareri per i soli magistrati collocati in una posizione di aspettativa sostanzialmente equiparabile a quella di fuori ruolo, ma non anche quelli dei magistrati collocati in aspettativa ad esempio per motivi di salute, per i

quali il parere continuerà ad essere espresso dal consiglio giudiziario competente”.

Il nuovo **comma 6** – in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), n. 4) - prevede che i fatti accertati in via definitiva **in sede di giudizio disciplinare** sono valutati nell’ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità.

• **Focus: responsabilità disciplinare e valutazione di professionalità**

I **procedimenti** per far valere la responsabilità disciplinare (d.lgs. n. 109 del 2006) e per valutare la professionalità del magistrato al fine della progressione di carriera (d.lgs. n. 160 del 2006) sono **diversi per natura, finalità e conseguenze**. Infatti, il procedimento disciplinare assume natura giurisdizionale mentre la verifica della professionalità si realizza attraverso un procedimento amministrativo; di conseguenza, le pronunce della sezione disciplinare, che rivestono la forma delle ordinanze e delle sentenze, sono impugnabili dinanzi alle SSUU civili della Cassazione mentre contro le delibere dell’assemblea plenaria del CSM si può ricorrere davanti al giudice amministrativo.

Riguardo all’oggetto, inoltre, mentre il giudizio disciplinare verte su singoli comportamenti che rilevano in quanto suscettibili in una delle condotte qualificate come illeciti disciplinari, il giudizio di professionalità riguarda il lavoro del magistrato nel suo complesso attraverso l’esame delle funzioni esercitate in ruolo o fuori ruolo nel quadriennio sottoposto a valutazione sulla base dei prerequisiti dell’equilibrio, dell’autonomia, dell’indipendenza e dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno.

Il giudizio disciplinare si conclude con l’affermazione o l’esclusione della responsabilità e, quindi, con l’applicazione o meno di una sanzione. Il giudizio di professionalità può condurre al positivo riconoscimento della valutazione o alla sua negazione attraverso un esito non positivo o negativo. Peraltro, non necessariamente le sanzioni disciplinari sono più afflittive delle conseguenze sul piano professionale di una valutazione non positiva o negativa. La rimozione, ad esempio, nella scala delle sanzioni disciplinari è una misura estrema, mentre due valutazioni negative consecutive determinano la dispensa dal servizio.

Se prima del 2006 la legge consentiva di valutare ai fini della progressione in carriera ogni elemento reputato necessario per un migliore apprezzamento del magistrato, con la riforma da una parte gli interessi oggetto di tutela disciplinare sono stati tipizzati (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona) e dall’altra anche per la progressione in carriera sono stati previsti precisi parametri da rispettare (capacità, laboriosità, diligenza e impegno) che la [Circolare del CSM che disciplina la valutazione di professionalità](#) ha integrato con l’individuazione dei prerequisiti

dell'esercizio corretto dell'attività giudiziaria (indipendenza, imparzialità ed equilibrio). Appare evidente che i parametri delle valutazioni di professionalità e agli interessi oggetto di tutela disciplinare in parte coincidono (diligenza e laboriosità) e che coincidono anche due prerequisiti (imparzialità ed equilibrio); non coincidono, invece, capacità e impegno, che sono parametri per le valutazioni di professionalità e non interessi espressamente oggetto di tutela disciplinare.

In assenza oggi di una clausola generale come la previgente, il campo delle interferenze tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità è dunque più circoscritto e **non** prevede **automatismi**⁴ né tantomeno **pregiudizialità**.

Quanto alla possibilità di acquisire atti, documenti, fonti di conoscenza per le valutazioni di professionalità, in base all'art. 11, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 160/2006 **il consiglio giudiziario deve acquisire e valutare** «le informazioni disponibili presso il CSM e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali **rilievi di natura** contabile e **disciplinare**» mentre la [Circolare del CSM](#) si limita a disporre che si può tenere conto di elementi che attengono alla sfera privata del magistrato solo se sono «provvisi di rilievo ai fini dell'art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, disciplinare o penale»; in questi casi, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Cassazione ne verificano l'incidenza sulle qualità professionali del magistrato, anche con riferimento al profilo dell'attualità qualora si tratti di elementi relativi a periodi oggetto di pregresse valutazioni.

Tra le fonti di conoscenza, acquisibili e utilizzabili ai fini della valutazione di professionalità, vi sono, pertanto, le informazioni disponibili presso la segreteria della sezione disciplinare (Capo VII, n. 1, circolare), cui si potrà accingere in sede di verifica della laboriosità e della capacità del magistrato. Il giudizio positivo sulla capacità, ad esempio, presuppone che non risultino «violazioni di norme giuridiche e errori di fatto rilevanti in sede disciplinare». Ciò non comporta, peraltro, una pregiudizialità disciplinare che determini l'automatica sospensione del procedimento concernente la valutazione, salvo i casi di sospensione dalle funzioni e dello stipendio. In tutte le altre ipotesi di **pendenza di un procedimento disciplinare**, anche anteriormente all'esercizio dell'azione, la Commissione può sospendere, con provvedimento motivato, la procedura per il conseguimento della valutazione di professionalità, sempre che l'accertamento dei fatti oggetto del procedimento incida sulla definizione della procedura di valutazione. La circolare, quindi, sottolinea l'**autonomia dei due giudizi** e il sistema attuale consente di valutare i fatti posti alla base del procedimento disciplinare solo se incidono su uno degli elementi necessari a fondare il giudizio di professionalità.

⁴ La giurisprudenza amministrativa esclude che il giudizio di professionalità possa trasformarsi in un'automatica e ulteriore sanzione rispetto all'esito del procedimento disciplinare, determinando un inaccettabile *ne bis in idem*. Ad esempio, C.d.S. 8 luglio 2013, n. 3600 ha stabilito che se l'episodio sotteso alla sentenza disciplinare – che nel caso di specie aveva determinato l'applicazione di una sanzione tenue – è stato già valutato nell'ambito del procedimento esitato in un giudizio non positivo, deve escludersi che esso possa tornare a fondare un nuovo giudizio di analogo segno, non potendo risolversi in un elemento negativo permanente e immanente sulla carriera dell'interessato, tale da potersi delineare quasi come una sorta di effetto accessorio della condanna disciplinare.

Per completezza, si ricorda invece che il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria ([Circolare CSM n.P-14858-2015 del 28 luglio 2015](#)) espressamente dispone che «le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione» e che «le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio» (art. 37).

Il nuovo **comma 7** – in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) – prevede che il CSM ai fini della valutazione individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario competente.

Inoltre, si prevede che il consiglio giudiziario comunichi i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

La **lettera c)** del **comma 2** dell'articolo 5 in commento, come detto in precedenza, introduce nel decreto legislativo 160 del 2006 i nuovi articoli **11-bis e 11-ter**.

L'**articolo 11-bis** disciplina il **procedimento della valutazione dei magistrati**, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 4 a 8 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, rispetto all'attuale disciplina (v. *supra*) al **comma 1** – che riproduce il precedente comma 4 dell'art 11 – si è aggiunto tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere il riferimento al **fascicolo per la valutazione del magistrato** nonché alle **ulteriori informazioni** disponibili presso il CSM e il Ministero della giustizia relative a eventuali rilievi di natura **contabile e disciplinare (lett. a)**.

Inoltre - in attuazione di quanto previsto dalla legge delega all'art. 3, c. 1, lett. *e*) - si specifica che in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (**lett. b)**).

Le seguenti lettere *c)* e *d)* riproducono le precedenti *e)* e *f)* del comma 4 dell'art. 11, nella sua precedente formulazione, con la sola specificazione, quanto alla *lett. f)* che le **segnalazioni del consiglio dell'ordine**, già previste dalla disciplina vigente, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato **sia in senso positivo che in senso negativo**.

La relazione illustrativa evidenzia che tale specificazione è stata adottata “in armonia” con quanto previsto dal criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) *(per la puntuale attuazione del criterio di delega citato si veda la scheda relativa all’articolo 2 dello schema di decreto)*.

Al **comma 3** (corrispondente al comma 6 dell’articolo 11 nella sua versione attualmente in vigore) - in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 3, c. 1, lett. i), n. 2 - è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in **modalità semplificata** quando si ritiene di dover **confermare**, anche tramite mero rinvio, **il giudizio** positivo formulato dal dirigente dell’ufficio nel proprio rapporto.

I **commi 4 e 5** corrispondono sostanzialmente ai commi 7 e 14 dell’articolo 11 vigente.

Ai **commi 6** (corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) e **7** - in attuazione della lett. i), n. 3 – si prevede che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dal magistrato (**comma 6**), prevedendosi altresì, che se il CSM ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva può limitarsi a richiamarlo, senza ulteriore motivazione (**comma 7**).

Il **articolo 11-ter** disciplina gli **esiti della valutazione** di professionalità, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 9 a 13 dell’articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, venendo alle parti modificate nella nuova disposizione rispetto alla disciplina precedente, il **comma 2** - attuando il criterio di delega previsto dall’art. 3, c. 1, lett. c) - prevede che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal CSM (v. *supra*).

I **commi 3, 5 e 6** riproducono sostanzialmente i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 11 attualmente in vigore, mentre il **comma 4** – in attuazione ai criteri di delega di cui all’art. 3, c. 1, lett. l), n. 1 - prevede che nel caso di **giudizio non positivo**, in sede di rivalutazione che si svolge dopo un anno dalla prima, quando permangono **carenze non gravi** in relazione ad un solo parametro **possa essere espresso un secondo giudizio** ugualmente “non positivo” (e quindi non necessariamente “negativo” o “positivo”).

Quanto alle conseguenze di un **secondo giudizio “non positivo”** si prevede che, oltre al divieto di svolgere incarichi extragiudiziari (già previsto dal terzo periodo del comma 3), il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla **scadenza di due anni** dall'ottenimento del successivo giudizio “positivo” e, che fino al decorso del medesimo termine di due anni dalla valutazione positiva, **il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità.**

Analogamente, il **comma 7** prevede – in attuazione ai criteri di delega di cui all'art. 3, c. 1, lett. l), n. 2 - che dopo un primo **giudizio “negativo”**, se si riscontrano solo **carenze non gravi** in relazione ad un solo parametro, vi possa essere un giudizio “non positivo” (e quindi, anche in questo caso, non necessariamente “negativo” o “positivo”). In questo caso, specularmente a quanto già previsto dal comma 4, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla **scadenza di quattro anni** dal successivo giudizio “positivo”. Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità.

In entrambi i casi di cui ai commi 4 e 7, il CSM può disporre che il magistrato partecipi a **corsi di riqualificazione** e può assegnarlo, previa audizione, a una **funzione diversa** nella medesima sede.

Inoltre, il **comma 8** riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11, prevedendo che anche nel caso di un giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo ex comma 7 (e quindi preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo) il magistrato sia **dispensato dal servizio** (in aggiunta quindi all'unica originaria ipotesi dei due giudizi negativi consecutivi).

Infine, il **comma 9** prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato già vigente, inserita nel nuovo articolo 11-*bis*.

Tornando all'**esame dell'articolo 5 dello schema di decreto** in commento, gli ultimi **commi 6 e 7** apportano **modifiche di coordinamento** al medesimo decreto legislativo n. 160/2006, conseguenti alle modifiche effettuate in precedenza.

In particolare, il **comma 6** apporta all'articolo 51 un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 11 riguardanti la sospensione dal trattamento economico dei magistrati, mentre il **comma 7**, aggiungendo il comma 1-*bis* all'art. 52, chiarisce, in via generale, che con riguardo ai **magistrati in servizio presso la Corte di cassazione** e la procura generale presso la medesima, le funzioni attribuite

dal medesimo d.lgs. 160/2006 al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 5, c. 2, 6 e 7 dell'A.G. 110
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160	
Articolo 11 (Valutazione della professionalità)	
1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.	1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Il medesimo periodo non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato.
2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a	2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in alcun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la

utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e	dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, e del contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento
--	--

l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.	giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;	3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni. In particolare, disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui all'articolo 10-bis, comma 2, lettera c), in modo tale che possano essere inseriti nel fascicolo del magistrato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis, in modo tale che siano documentati: 1) il lavoro svolto dal magistrato,

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai	in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; 2) il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; 3) l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi; c) i criteri e i moduli di redazione: 1) delle relazioni dei magistrati, in modo tale che contengano esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione; 2) dei rapporti dei dirigenti degli uffici; 3) dei pareri dei consigli giudiziari, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi; stabilendo che gli atti indicati nei numeri che precedono devono essere formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicando il numero massimo di pagine degli atti medesimi; d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; e) i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono"
---	---

magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.	o “ottimo” con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro; f) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.
Commi da 4 a 14	<i>Abrogati (v. nuovi artt. 11-bis e 11-ter)</i>
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.	4. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero	5. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 1, secondo periodo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della

della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.	magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.
	6. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.
	7. Il Consiglio superiore della magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.
17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.	8. Allo svolgimento delle attività previste dal presente capo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 51 (Trattamento economico)	
1. Le somme indicate sono quelle	1. Le somme indicate sono quelle

derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto.	derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-<i>ter</i>, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 52 <i>(Ambito di applicazione)</i>	
1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile	<i>Identico</i>
	1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

Articolo 5, commi 3-5

(Conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi)

I **commi da 3 a 5 dell'articolo 5** intervengono sul d.lgs. 160/2006 per gli aspetti relativi al **conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi**.

In particolare:

- il **comma 3**, che modifica l'art. 12 del d.lgs. 160/2006 e vi introduce un nuovo articolo 12-*bis*, riguarda il **conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità**;
- il **comma 4**, che sopprime una disposizione contenuta nell'articolo 13 del d.lgs. 160/2006, effettua un intervento di mero coordinamento;
- il **comma 5**, che introduce gli articoli da 46-*bis* a 46-*terdecies*, disciplina il **procedimento per il conferimento degli incarichi, sia direttivi che semidirettivi**.

• *Il conferimento di incarichi direttivi*

Il conferimento di incarichi direttivi, ovvero la nomina dei magistrati ai vertici degli uffici giudiziari, rientra nelle **prerogative che la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della magistratura** (art. 105 Cost.), secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, per il quale vige la riserva di legge (art. 108 Cost.).

Nell'ordinamento vigente, è l'art. 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, recante la disciplina dell'accesso in magistratura e norme in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a dare attuazione al dettato costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità delle funzioni esercitate. In particolare, per ciò che concerne gli incarichi di direzione degli uffici giudiziari, la distinzione è tra **funzioni giudicanti o requirenti e funzioni direttive o semidirettive**.

Le **funzioni giudicanti** sono suddivise in: funzioni semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il tribunale ordinario, presidente e presidente aggiunto della sezione gip), semidirettive elevate di primo grado (presidente della sezione GIP in Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) e semidirettive di secondo grado (presidente di sezione presso la Corte di Appello), direttive di primo grado (presidente del tribunale ordinario, presidente del tribunale per i minorenni), direttive elevate di primo grado (presidente del tribunale presso Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia; presidente del tribunale di sorveglianza), direttive di secondo grado (presidente della Corte di Appello), direttive di legittimità (presidente di sezione della Corte di Cassazione), direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di

Cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche) e direttive apicali (primo presidente della Corte di Cassazione).

I posti di Presidente di sezione, sia in tribunale che in corte d'appello, possono a loro volta essere "ordinari" o presso la sezione lavoro.

Le **funzioni requirenti** si distinguono in: semidirettive di primo grado (procuratore aggiunto presso il tribunale), semidirettive elevate di primo grado (procuratore aggiunto presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), semidirettive di secondo grado (avvocato generale presso la Corte di Appello), semidirettive requirenti di coordinamento nazionale (procuratore nazionale aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo), direttive di primo grado (procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni), direttive elevate di primo grado (procuratore della repubblica presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), direttive di secondo grado (procuratore generale presso la Corte di Appello), direttive di coordinamento nazionale (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), direttive di legittimità (avvocato generale presso la Corte di Cassazione), direttive superiori (procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione) e direttive apicali (procuratore generale presso la Corte di Cassazione).

La competenza per l'istruttoria e la nomina sulla copertura degli uffici direttivi e semidirettivi spetta al **CSM**, tuttavia la nomina deve essere sottoposta al **Ministro della giustizia**, come previsto dall'art. 11 della n. 195 del 1958, il quale è legittimato ad intervenire nel procedimento in quanto competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ai sensi dell'art. 110 Cost., ambito nel quale si esercitano principalmente le funzioni direttive e semidirettive degli uffici giudiziari. Sull'attività di "concertazione" tra CSM e Ministro della giustizia nell'ambito della procedura di conferimento di incarichi ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte costituzionale, chiarendo che deve svolgersi secondo principi di correttezza e di leale collaborazione (sent. n. 380/2003).

Gli incarichi di direzione sono assegnati sulla base della valutazione del percorso professionale dei candidati (il c.d. **merito**) e della c.d. **attitudine direttiva**, secondo quanto previsto dall'art. 12 d.lgs. 160 del 2006 e, più in dettaglio, dal [testo unico sulla dirigenza giudiziaria](#) (circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, aggiornato da ultimo con delibera del 16 giugno 2021). La scelta viene operata sulla base di una **procedura concorsuale** che ha l'obiettivo di valutare comparativamente gli aspiranti e selezionare, per ciascun ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo. L'anzianità, che prima della riforma del 2006 aveva un peso rilevante nella scelta, non costituisce un criterio di valutazione, ma solo un requisito di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi.

Per la partecipazione ai concorsi sono fissati dall'ordinamento giudiziario specifici requisiti, che variano in relazione al posto per il quale si intende concorrere. Inoltre, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive è necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, i

candidati assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento in pensione. È inoltre previsto che i magistrati che aspirano a ricoprire incarichi dirigenziali frequentino appositi corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione di competenze in materia di analisi ed elaborazione dei dati statistici, di applicazione dei sistemi informatici e di modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Il **comma 3** interviene sul **Capo III del d.lgs. n. 160/2006**, rubricato “*Della progressione delle funzioni*” e attualmente costituito dal solo articolo 12, al fine di dare attuazione agli specifici principi di delega relativi agli **incarichi direttivi di legittimità** recati dall’art. 2, comma 3, della legge n. 71 del 2022.

Si ricorda che anche le funzioni di legittimità si suddividono in giudicanti e requirenti: le prime sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione, le seconde quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La **lettera a)** apporta alcune modifiche al citato articolo 12. In particolare:

- ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità) si aggiunge **l’effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni**, come richiesto dal principio di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), della legge delega, con la precisazione, sempre ai sensi del medesimo principio di delega, che i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura non possono essere computati per il raggiungimento del suddetto periodo temporale (comma 5, come modificato dal n. 1);
- le disposizioni recanti i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di legittimità vengono abrogate per essere collocate in maniera più organica nell’articolo 12-*bis* di nuova introduzione (soppressione dei commi 13, 15, 16 e 17, v. n. 2);
- la partecipazione alla **procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità** in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, consentita dalla normativa vigente in deroga al principio generale del superamento della quarta valutazione di professionalità, nel limite del conferimento del 10 per cento dei posti vacanti, diventa possibile solo per i magistrati che abbiano

ottenuto **ottimo nel giudizio di valutazione**, in ottemperanza al principio di cui all'art. 2, comma 3, lett. *m*), della legge delega (**comma 14**, come modificato dal n. 3).

La **lettera b)** del comma 3 dell'articolo 5 in esame introduce il nuovo **articolo 12-bis**, al fine di dare maggiore organicità alla disciplina riguardante **il procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità**.

L'articolo si compone di 8 commi.

La disposizione di cui al **comma 1**, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. *n*), è volta a stabilire che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità si applicano **i principi di cui alla legge n. 241 del 1990**, (legge sul **procedimento amministrativo** e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi), fissato in via generale per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive dall'art. 2, comma 1, lett. *a*).

A tal fine tutti **gli atti del procedimento sono pubblicati** sul sito internet del CSM, previo oscuramento dei dati sensibili indicati dal magistrato interessato.

Al **comma 2**, che ricalca il contenuto dell'abrogato comma 13 dell'articolo 12 (v. *supra*), sono indicati i **requisiti** che il magistrato deve possedere per poter partecipare alla procedura per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, ovvero:

- conseguimento almeno della **quarta valutazione di professionalità** (v. art. 12, comma 5);
- effettivo **esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti** di primo o di secondo grado per almeno **dieci anni** (v. art. 12, comma 5, come novellato);
- **capacità scientifica e di analisi delle norme**.

Quest'ultimo requisito viene valutato da una **commissione**, nominata dal CSM, composta **di 5 membri** che durano in carica 2 anni e non possono essere immediatamente confermati. Si tratta di:

- **3 magistrati** che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni;
- **1 professore universitario ordinario**, designato dal Consiglio universitario nazionale;
- **1 avvocato** abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

Con **delibera del CSM** sono individuati, ai sensi del comma 3, i criteri per l'**attribuzione dei punteggi**. Al riguardo si dispone, in conformità al

principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), che sia attribuito un punteggio per ciascuno dei 3 parametri designati (**attitudini, merito e anzianità**; per quest'ultima, in particolare, si attribuisce un punteggio a ciascuna valutazione di professionalità).

Con la medesima delibera è stabilito altresì il **numero di provvedimenti**, atti e pubblicazioni **che il candidato può produrre** e il numero di **provvedimenti estratti a campione** nell'ambito delle ultime tre valutazioni di professionalità, che saranno valutati dalla commissione, ai sensi del principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. f), per l'espressione del giudizio.

Nella delibera sono infine stabiliti i **compensi spettanti ai componenti della commissione**, che tuttavia non possono superare i due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso, per espressa previsione della lettera c) del comma 3 (che riproduce quanto già stabilito dall'abrogato comma 15 dell'articolo 12).

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione delle attitudini, il **comma 4**, in attuazione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), prevede che siano considerati:

- **le esperienze maturate nel lavoro giudiziario**, con riferimento sia al settore di competenza (penale o civile), sia alle funzioni (giudicanti o requirenti) del posto da conferire;
- **la capacità scientifica e di analisi delle norme**, anche in relazione alla sussistenza di **gravi anomalie** nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio (v. art. 11, comma 2, lett. a), come modificato dal comma 2, lett. b), dello schema di decreto in commento);
- **il pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo** della Corte di cassazione.

Le **attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura** possono invece essere valutate, come previsto dal principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. l), soltanto qualora l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il **comma 5** detta le modalità procedurali, nonché i criteri cui la commissione deve attenersi nell'attività di valutazione.

La commissione delibera con la **presenza di almeno tre componenti** ed esprime un **parere motivato** con riguardo alla capacità scientifica e di analisi delle norme del candidato, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni da questi esercitate, in conformità con il principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. h).

Come visto in precedenza, la **valutazione** è fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, della cui **rilevanza scientifica** la commissione deve tenere conto, secondo quanto stabilito il principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. g).

Il **comma 5** detta inoltre in maniera puntuale i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti, la capacità di ricostruire in modo completo il quadro normativo e giurisprudenziale, in particolare con riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali; per i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, rilevano le attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonché gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.

Il **comma 6** dispone che **la commissione**, al termine della valutazione, **esprime un giudizio** tra i seguenti: **“inidoneo”, “discreto”, “buono” o “ottimo”**; quest'ultimo può essere formulato solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo (secondo quanto previsto dal principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. e).

Il parere della commissione ha valore preminente, tuttavia **il CSM può esprimere una diversa valutazione per eccezionali e comprovate ragioni**. In caso di identica valutazione circa attitudini, merito e anzianità, il **comma 7**, attuando il principio di delega di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), prevede che per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di consigliere presso la corte di appello per **almeno quattro anni**.

Infine, il **comma 8** stabilisce che le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, come peraltro già previsto dall'abrogato comma 17 dell'articolo 12.

Articolo 12 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)	
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, (7-bis), 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.	5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, (7-bis), 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.
Commi da 6 a 12 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati	<i>Abrogato (v. art. 12-bis, comma 2)</i>

nell'incarico.	
14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.	14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di legittimità, per effetto del presente comma, è possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di «ottimo».
15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.	Abrogato (v. art. 12-bis, comma 3)
16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.	Abrogato (v. art. 12-bis, comma 6)
17. Le spese per la commissione di cui	Abrogato (v. art. 12-bis, comma 8)

al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.	
--	--

Il **comma 4** sopprime l'ultimo periodo dell'art. 13 del d.lgs. n. 160/2006, relativo alla competenza del Consiglio direttivo, del procuratore generale e del primo presidente della Corte di cassazione nell'ambito del giudizio di idoneità per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità. Si tratta di un **intervento di coordinamento**, in quanto l'art. 46-terdecies, comma 2, aggiunto dallo schema di decreto in esame, introduce una norma di portata generale all'art. 52 del d.lgs. n. 160/2006 sulla competenza dei citati organi (v. *infra*).

Il **comma 5** interviene sul Capo IX del d.lgs. n. 160/2006, rubricato “*Incarichi direttivi e semidirettivi*” introducendovi gli **articoli da 46-bis a 46-terdecies**, al fine di dare attuazione ai principi di delega relativi al conferimento degli **incarichi direttivi e semidirettivi** recati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 71 del 2022.

I citati articoli di nuova introduzione mirano a regolamentare con fonte primaria il procedimento per l'attribuzione degli incarichi che fino ad ora era disciplinata dal [testo unico sulla dirigenza giudiziaria](#) di cui alla **circolare P-14858-2015 del 28 luglio 2015 del Consiglio superiore della magistratura**, aggiornato da ultimo con delibera del 16 giugno 2021.

L'**art. 46-bis** dispone che le **domande** di partecipazione al concorso per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive siano **presentate, a pena di inammissibilità, tramite il sito intranet del CSM**, che ne stabilisce le modalità nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, con contestuale deposito documenti necessari. **Ciascun magistrato ha facoltà di presentare fino a 4 domande, 2 per incarico direttivo e 2 per incarico semidirettivo**; qualora intendesse presentare una nuova domanda, dovrà conseguentemente revocare una delle domande già depositate. In nessun caso il CSM può valutare le domande successive eccedenti tale limite, pertanto qualora il magistrato non abbia proceduto alla revoca, saranno valutate quelle depositate in precedenza.

Si evidenzia che il principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) (“prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive”) – come sottolineato nella relazione illustrativa - è stato quindi interpretato dal legislatore delegato nel senso

più ampio, consentendo la contemporanea pendenza di 4 domande, anche se relative al medesimo ufficio giudiziario, purché relative in parte a incarichi direttivi e in parte a incarichi semidirettivi.

Ai sensi dell'**art. 46-ter, deposito e revoca delle domande sono immediatamente resi pubblici** attraverso il sito *intranet* e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza. Nel sito sono inoltre resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento (relazione del magistrato, rapporto del capo dell'ufficio di appartenenza, parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense), avendo cura di **eliminare**, su indicazione dell'interessato, **i riferimenti a dati personali** sensibili di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute).

Criteri e moduli di redazione di tali documenti sono stabiliti dal CSM, in modo da assicurarne l'uniformità e l'aderenza a principi di sinteticità e chiarezza; a tal fine il CSM deve indicare il numero massimo di pagine di cui possono essere composti.

L'**art. 46-quater**, in attuazione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b*), fissa il principio generale secondo cui **le procedure di conferimento degli incarichi sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti**, ad eccezione dei procedimenti relativi alla **copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione**, che hanno la precedenza. In tal modo si conferisce maggiore certezza sulla copertura dei posti e si evitano possibili scelte discrezionali nell'ordine di trattazione; a tal fine è anche prevista la pubblicazione nel sito *intranet* del CSM dell'ordine di trattazione dei procedimenti.

Le **deroghe** al principio generale sono ammesse solo nei seguenti casi:

- se la decisione definitiva sulla procedura precedente è preclusa da **motivi oggettivi**;
- quando sussiste una situazione locale di **grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura**, determinata dalla scoperta dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scoperta dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.

In entrambi i casi la commissione deve dare conto dei motivi che hanno portato a derogare l'ordine di trattazione adottando un apposito provvedimento motivato, che viene pubblicato nel sito *intranet* del CSM.

La **trattazione** in commissione non può superare i **4 mesi** dalla scadenza dei termini per la **presentazione delle domande**. Entro 60 giorni dalla conclusione della trattazione, la commissione trasmette la proposta all'assemblea plenaria. Se quest'ultima delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede in via prioritaria e, in ogni caso, nel termine di 30 giorni.

In aderenza a quanto previsto dal principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), l'**art. 46-quinquies** prevede che la commissione debba procedere all'**audizione di tutti i candidati**, ma se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne **almeno 3**, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno.

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, l'**art. 46-sexies** stabilisce che il CSM tenga conto:

- del **fascicolo personale del magistrato** di cui all'articolo 10-bis del d.lgs. 160/2006, introdotto dall'art. 5, comma 2, lett. a) dello schema di decreto in esame (v. *supra*);
- del **parere del consiglio dell'ordine degli avvocati** istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, contenente esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato;
- del **parere dei magistrati** assegnati al medesimo ufficio, contenente esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato;
- del **parere dei dirigenti amministrativi** assegnati al medesimo ufficio, vertente esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.

Il CSM definisce le modalità per l'acquisizione dei succitati pareri, garantendone l'acquisizione in forma semplificata e riservata (escludendo comunque l'anonimato, per precisa indicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge delega), e valuta la rilevanza dei pareri stessi ai fini della nomina.

Ulteriori indicazioni in merito ai pareri di cui all'art. 46-sexies sono dettate dall'**art. 46-septies**, in base al quale il capo dell'ufficio di provenienza del candidato è tenuto a comunicare al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati l'avvenuta presentazione della domanda, in modo da consentire l'eventuale trasmissione dei loro pareri al consiglio giudiziario **entro 10 giorni**.

Sempre entro 10 giorni, ma in questo caso dalla data di pubblicazione della domanda nel sito *intranet* del CSM, sono trasmessi al consiglio giudiziario i pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute in tali pareri sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, invia una comunicazione al magistrato interessato, alla quale sono allegati i relativi pareri.

Il magistrato può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario o chiedere di essere auditato. Se il CSM ritiene che vi siano informazioni rilevanti non tenute in considerazione dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con il magistrato medesimo.

La valutazione dei profili dei candidati è riservata, dall'art. 48-octies, al Consiglio superiore della magistratura, in qualità di organo di autogoverno della magistratura e garante dell'imparzialità della stessa, che nello svolgimento di tale attività deve attenersi ai criteri direttivi dettati dall'art. 2, comma 1, lett. d), e), g), h), i), l) e m), della legge delega e trasposti nello schema di decreto in commento.

Con riferimento ai principi di delega contenuti nell'art. 2, comma 1, relativi alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive, si rileva che il principio di cui alla lettera f) non appare attuato nella parte in cui prevede che sia data prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso.

In particolare (**comma 1**), il CSM dovrà:

- operare secondo i **principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza** di cui alla legge n. 241 del 1990;
- considerare specificamente il **merito**, le **attitudini** e l'**anzianità** dei candidati.

Al fine di rendere maggiormente omogenee le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, il legislatore delegato ha individuato **nove diverse tipologie di incarichi** (comma 2), per i quali si tiene conto non soltanto della distinzione tra incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti ovvero di primo e secondo grado, ma anche delle **dimensioni degli uffici giudiziari**, da distinguere in piccoli, medi e grandi (tale suddivisione è demandata al CSM dal comma 3).

Più nel dettaglio, le tipologie di incarico sono le seguenti:

- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;
- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;

- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
- uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;
- uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;
- uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso
- la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Nella valutazione dei candidati è possibile distinguere una prima fase, relativa all'accertamento delle capacità del singolo candidato, con specifico riguardo al merito ed alle attitudini, ed una seconda fase, che attiene alla comparazione dei profili dei diversi candidati.

Del merito e delle attitudini il legislatore delegato detta una disciplina positiva (commi da 4 a 6), stabilendo che:

- il **merito** consiste nella ricostruzione dell'attività svolta dal magistrato nell'arco della sua carriera professionale alla luce dei parametri di **capacità, laboriosità, diligenza e impegno** che costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 160/2006 (v. *supra*), la base su cui si fondano i pareri espressi nelle valutazioni di professionalità; viene inoltre valutata la capacità di attuazione del progetto organizzativo;

- le **attitudini** riassumono le competenze organizzative, anche in chiave prognostica, le capacità direttive e le conoscenze ordinamentali del magistrato, maturate sia nello svolgimento dell'attività giudiziaria (per la valutazione dell'attività extragiudiziaria vedi art. 46-*nonies*) sia attraverso la partecipazione ai corsi di formazione per i magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

In attuazione di quanto specificamente richiesto dal principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nella valutazione delle **attitudini** ampio spazio viene dato anche:

- alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione il magistrato ha presentato domanda;
- alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
- alla conoscenza delle norme ordinamentali;
- alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;

- agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive.

Al fine di consentire che tutti i candidati, come sottolineato nella relazione illustrativa, si trovino in una posizione di parità nell'accesso alle informazioni relative all'ufficio giudiziario i cui posti di direzione sono messi a concorso, **il CSM rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare e i prospetti statistici** relativi ai flussi e alle pendenze degli affari **relativi all'ufficio** medesimo.

Per quanto riguarda la fase di comparazione, il CSM è chiamato a **determinare** preliminarmente **il rilievo da attribuire ad una serie di elementi** (comma 7), anch'essi positivamente indicati. Si tratta di caratteristiche relative al **merito** e alle **attitudini** dei candidati, in parte già indicate nei commi precedenti e specificate qui con maggior dettaglio, sia di ulteriori fattori che concorrono a individuare il profilo più adeguato a ricoprire l'incarico. In particolare, dovrà essere dato rilievo:

- al merito;
- alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro, desunta in particolare dai risultati conseguiti nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo e dagli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni;
- alle pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti;
- alla capacità di attuazione del progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmazione e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di valorizzazione di magistrati e funzionari, favorendone la partecipazione ai processi decisionali;
- alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
- alla documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi;
- alle specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione;
- alla varietà di esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria;
- alla conoscenza delle norme ordinamentali;
- all'aggiornamento professionale e alle competenze acquisite nello svolgimento di attività formative;
- alle capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;

- alla documentazione relativa ai corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Infine, nell'ambito della comparazione dei profili dei candidati, **il CSM dovrà valutare** in modo specifico **gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché i pareri formulati dai magistrati e dai dirigenti amministrativi** (comma 8).

Con riferimento alla valutazione delle esperienze maturate negli **incarichi ricoperti durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura** in relazione alle attitudini organizzative, attuando in maniera puntuale il principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della legge delega, l'**art. 46-nonies** stabilisce che se ne possa tenere conto solo se ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

- si tratti di incarichi presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce, svolti positivamente;
- siano incarichi idonei, secondo criteri predeterminati dal CSM, a consentire l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria.

Ai fini della suddetta valutazione, l'interessato avrà cura di trasmettere al CSM tutta la documentazione relativa all'incarico svolto (una relazione propria, una relazione dell'autorità presso cui è stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione rilevante).

In nessun caso può essere valutato il periodo di aspettativa obbligatoria stabilito dall'art. 17 della legge delega per **lo svolgimento del mandato o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale**.

L'art. **46-decies** predispone un **sistema di valutazione** del magistrato che abbia ricoperto un incarico **ai fini di una** sua eventuale **riconferma** nell'incarico direttivo o semidirettivo, ai sensi, rispettivamente dell'art. 45 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 160/2006, secondo le direttive contenute nel principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della legge delega.

Tale sistema prevede che il CSM tenga conto:

- dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o del procuratore della Repubblica quando la conferma riguarda il presidente del tribunale;
- della relazione del magistrato sull'attività svolta;

- del parere del consiglio giudiziario;
- dell'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo personale del magistrato, compresi i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione;
- dei rapporti, raccolti a campione secondo i criteri stabiliti da CSM, redatti dal magistrato ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio;
- degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni;
- del programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (v. *supra*, commento all'art. 1, comma 1, lett c.);
- delle risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto.

Analogamente a quanto previsto dagli art. 46-*sexies* e 46-*speties* per la procedura di valutazione del candidato all'incarico direttivo/semidirettivo, i pareri dei magistrati dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati devono contenere esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato e quest'ultimo può, in relazione a tali fatti, formulare osservazioni scritte al CSM o chiedere di essere audito.

Tale possibilità di instaurare un **contraddittorio** è riconosciuta al magistrato in virtù dell'applicazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, così come è ascrivibile alla medesima legge la necessità di fissare un termine per la conclusione del procedimento di valutazione, stabilito in **un anno dalla scadenza del mandato direttivo**, che ha durata quadriennale.

Ai sensi dell'art. 46-*undecies* e in attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), della legge delega, **la procedura di valutazione** sopra indicata **avrà luogo anche qualora il magistrato non chieda la riconferma**. In tal caso, l'esito della valutazione sarà considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'art. 46-*duodecies* individua una **causa ostativa alla conferma** nell'incarico direttivo nella reiterata mancata approvazione da parte del CSM dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive, limitatamente ai casi in cui si evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte. In ogni caso tale causa non opera automaticamente.

Infine, l'**art. 46-terdecies**, ottemperando al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. i), della legge delega, impone un **limite al conferimento di nuovi incarichi** direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano **trascorsi 5 anni** dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Unica eccezione ammessa a tale regola è il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).

Articolo 6

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

L'**articolo 6** reca alcune modifiche alla disciplina della **formazione presso gli uffici giudiziari** destinata ai **laureati in giurisprudenza** di cui all'art. 73 del [DL 69/2013](#), prevedendo - in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega - che **possano essere ammessi** a tale formazione **anche coloro che non abbiano ancora conseguito la laurea** ma abbiano superato tutti gli esami previsti.

L'art. 73 del DL 69/2013 prevede che coloro i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di studi almeno quadriennale, una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, e abbiano un'età inferiore ai 30 anni possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica (*stage*) presso la Corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari, la procura generale presso la Corte di cassazione, le procure generali presso le corti di appello e le procure della Repubblica presso i tribunali, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, della durata complessiva di diciotto mesi (comma 1).

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei predetti requisiti si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea (comma 2).

Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato dell'ufficio, che svolge funzioni di guida e di controllo. Gli ammessi allo *stage* assistono e coadiuvano il magistrato affidatario nello svolgimento delle ordinarie attività, hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze, anche non pubbliche, e alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli), partecipano a corsi di formazione (commi 4, 5 e 6).

Al termine dello *stage* il magistrato affidatario redige una relazione sull'esito della formazione e la trasmette al capo dell'ufficio (comma 11). L'esito positivo dello *stage* è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali (comma 13). Costituisce, inoltre, a parità di merito titolo di preferenza nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia e, a parità di merito e titoli, titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle altre amministrazioni dello Stato (comma 14), nonché titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario (comma 15).

Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi (comma 8). Agli ammessi allo *stage* in possesso dei requisiti reddituali stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti delle risorse disponibili, è attribuita una borsa di studio di importo non superiore a euro 400 mensili (commi 8-*bis* e 8-*ter*).

In virtù delle modifiche introdotte dallo schema in commento, la possibilità di essere ammessi alla formazione è estesa a **coloro che non hanno ancora conseguito la laurea ma hanno superato tutti gli esami previsti (lett. a)**, che modifica l'art. 73, comma 1, del DL 69/2013).

Si prevede inoltre che il conseguimento della laurea costituisca **titolo di preferenza**, prioritario rispetto agli altri già previsti, nel caso in cui non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti (**lett. b**), che modifica l'art. 73, comma 1, del DL 69/2013).

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 6 dell'A.G. 110
<i>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>	
Articolo 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)	
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. (Periodo soppresso dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.) I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale	1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. (Periodo soppresso dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.) I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di

di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.	Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.	2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea , alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
Commi da 3 a 20 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 7 **(Disposizioni di coordinamento)**

L'**articolo 7** reca **disposizioni di coordinamento** conseguenti alle modifiche introdotte dagli articoli precedenti.

In particolare, il **comma 1** modifica l'art. 7, comma 1, lett. *a* del d. lgs. 25/2006, relativo alle competenze del consiglio direttivo della Corte di cassazione in ordine alla formulazione del parere sulla tabella della Corte medesima, sostituendo il rinvio al comma 3 dell'art. 71-bis dell'ordinamento giudiziario con il rinvio al comma 1 dello stesso articolo, in conseguenza della modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. *e* e *f* dello schema in commento (*vedi sopra*).

I **commi 2 e 3** integrano il riferimento contenuto dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 92 del 2016, e dall'art. 18, comma 8, del d.lgs. 116 del 2017, relativi alle procedure di conferma dei magistrati onorari, integrando il rinvio alle procedure di cui all'art. 11 del d.lgs n. 160, con quello agli artt. 11-bis e 11-ter, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame (*v. supra*).

Analogamente, il **comma 4** integra il riferimento contenuto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 9 del 2021, relativo a valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, integrando il rinvio alle procedure di cui all'art. 11 del d.lgs n. 160, con quello agli artt. 11-bis e 11-ter, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame (*v. supra*).

Infine, il **comma 5** interviene sull'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), riguardante la **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo**.

Si rileva che tali disposizioni di coordinamento non sembrerebbero direttamente conseguenti alle modifiche apportate dalle altre disposizioni dello schema di decreto.

In primo luogo, al **comma 2**, si sostituisce per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo il requisito della **terza valutazione di professionalità** con la valutazione di professionalità indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (ovvero la **quarta valutazione di professionalità**) (lett. *a*).

Secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, tale intervento si è reso necessario al fine di risolvere un contrasto tra le due normative. Infatti, mentre l'art. 12 del d.lgs. 160/2006 richiede per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo la quarta valutazione di professionalità, l'art. 103 del Codice antimafia richiede solo la terza valutazione.

Pertanto, - sempre secondo quanto indicato nella relazione - “si è operato un riallineamento dei testi chiarendo nell'art. 103 che la valutazione richiesta è quella indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160”.

Inoltre, sempre la **lett. a)** del comma 5 in esame, intervenendo sul medesimo art. 103 comma 2, dispone l'aumento a **tre** dei **procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti** (in luogo dei 2 attualmente previsti).

La relazione illustrativa evidenzia che tale aumento sarebbe giustificato alla luce dell'ampliamento di competenza conseguito all'intervento previsto dalla successiva lett. *b)* (v. *infra*).

Infine, la **lett. b)** del **comma 5** in esame, intervenendo sul comma 3 dell'art. 103 del Codice antimafia, prevede che nei criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo rilevi anche l'avere specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti **nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.**

La **relazione illustrativa** evidenzia che tale modifica si è resa necessaria alla luce del fatto che l'art. 2-bis, comma 3, lett. *b)*, del [decreto legge 10 agosto 2023, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha attribuito alla Procura nazionale anche un potere di impulso sui procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.

Si ricorda che il comma 4-bis dell'art. 371-bis c.p.p., come introdotto dal DL n. 105/2023, dispone che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo eserciti le funzioni di impulso conferitegli dal comma 2 del medesimo articolo 371-bis in relazione ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., anche per alcuni gravi delitti informatici specificamente individuati.

Si tratta dei seguenti delitti contenuti nel codice penale:

- 615-ter, terzo comma (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico);
- 635-ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);

- 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617-*quinquies* (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617-*sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche del codice penale).

Per i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* le funzioni del procuratore sono riconosciute limitatamente ai fatti commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per i procedimenti relativi a tali delitti, in virtù del richiamo ai commi 3 e 4 del medesimo art. 371-*bis*, è prevista l'estensione della sfera dei poteri riconosciuti al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Testo vigente	Testo come modificato dall'art. 7 dell'A.G. 110
Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25	
Articolo 7 <i>(Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)</i>	
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali; b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni c) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> d) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> e) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> f) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite; h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.	1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali; b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni c) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> d) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> e) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> f) <i>((lettera abrogata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111));</i> g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite; h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.
Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92	
Articolo 2 <i>(Procedura di conferma)</i>	
1. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente	<i>Identico</i>

decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma è trasmessa al Consiglio giudiziario.	
2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attività svolta nei due anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, è trasmesso al Consiglio giudiziario.	<i>Identico</i>
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.	<i>Identico</i>
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con	4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla

particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.	idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
Commi da 5 a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116	
Articolo 18 (Durata dell'ufficio e conferma)	
1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.	<i>Identico</i>
2. L'incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.	<i>Identico</i>
3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.	<i>Identico</i>
4. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.	<i>Identico</i>
5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore	<i>Identico</i>

dell'ufficio del giudice di pace sull'attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2; b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a); c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1; d) l'autorelazione del magistrato onorario; e) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.	
6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.	<i>Identico</i>
7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
8. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui	8. Il giudizio è espresso a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli

ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi: a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo; b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22; c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.	elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi: a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo; b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22; c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
Commi da 9 a 14 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9	
Articolo 11 (<i>Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati</i>)	
1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere: a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici; b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento; c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento; d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6,	<i>Identico</i>

comma 4.	
2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.	2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159	
Articolo 103 <i>(Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati)</i>	
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.	<i>Identico</i>
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.	2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.	3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica nonché nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
Commi da 4 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 8 ***(Disposizioni transitorie)***

L'**articolo 8** reca **disposizioni transitorie**.

In particolare, il **comma 1** prevede che **il CSM adotti le delibere** necessarie a dare attuazione al decreto **nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore**.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni riguardanti il periodo di aspettativa obbligatoria per lo svolgimento di un **mandato o di un incarico di governo nazionale, regionale o locale**, introdotte nell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 160/2006 dallo schema di decreto in esame (v. *supra*), si applichino ai magistrati che abbiano assunto tali cariche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 46-*terdecies*, relative ai **limiti per il conferimento di nuovi incarichi** (v. *supra*), si applichino ai magistrati che abbiano assunto incarichi direttivi o semidirettivi a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Articolo 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 9** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Si prevede che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.